



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Susanna Loi	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Antonella Petrocelli	Consigliere
Marco Ferraro	Primo Referendario
Rita Gasparo	Primo Referendario
Francesco Liguori	Primo Referendario
Francesco Testi	Primo Referendario
Iole Genua	Referendario (relatore)
Alessandro Mazzullo	Referendario

1

nell'adunanza del 23 luglio 2026 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del comune di Cedrasco (SO)

sui rendiconti degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, 2024, 2025

VISTI gli artt. 100, comma 2, e 103 della Costituzione;

VISTO il r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la l. 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO l'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTE la richiesta istruttoria del 26 marzo 2026 (prot. SC_LOM - 2972 - U - 26/03/2026) concernente i questionari e le relazioni sui rendiconti degli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 del Comune di Cedrasco, la nota dell'8 aprile 2026 (prot. SC_LOM - 3457 - U - 08/04/2026), con la quale il magistrato istruttore ha disposto la proroga dei termini per il riscontro istruttorio, in accoglimento

della richiesta in tal senso formulata dall'Ente (prot. SC_LOM - 3357 - I - 03/04/2026) e la nota di risposta del Comune (prot. SC_LOM - 5489 - I - 07/05/2026);

VISTA la nota del magistrato istruttore (prot. SC_LOM - 13673 - Interno - 20/07/2026) con la quale è stata richiesta la fissazione della camera di consiglio per sottoporre all'esame collegiale della Sezione le risultanze dell'istruttoria;

VISTA l'ordinanza n. 268 del 20.07.2026, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna adunanza per la trattazione della questione, della quale è stata data comunicazione al Comune di Cedrasco (prot. SC_LOM - 13686 - Uscita - 20/07/2026);

UDITA la relatrice, Ref. Iole Genua;

CONSIDERATO

1.Premessa. - A seguito dell'esame delle relazioni-questionario sui rendiconti riferiti agli esercizi 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 del Comune di Cedrasco (n. 421 abitanti al 31.12.2024) ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è stata svolta attività istruttoria al fine di acquisire maggiori informazioni in merito ai profili meritevoli di maggior attenzione.

Il controllo finanziario è stato condotto avvicinando le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione, al fine di consentire all'Ente di collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce della Sezione regionale alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di propria competenza.

All'esito dell'attività istruttoria, svolta in contraddittorio scritto con l'Ente, il Magistrato Istruttore ha richiesto il deferimento della questione al Collegio, in particolare per l'esame dei seguenti fenomeni: omessa gestione e determinazione della cassa vincolata; omesso o sottostimato accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità; omessa costituzione del fondo perdite società partecipate in relazione ai risultati negativi di esercizio della Secam s.p.a.; criticità nella riscossione dei residui del Titolo III; errata applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata; mancato rispetto dei parametri di deficitarietà corrispondenti all'indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione minore del 47% e all'indicatore 13.1 (debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%; tardiva asseverazione, e omessa allegazione ai rendiconti, delle note informative circa la situazione creditoria e debitoria verso le società partecipate previste dall'art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011.

L'analisi ha restituito, complessivamente, un quadro caratterizzato da numerose violazioni della normativa contabile, dall'Ente puntualmente imputate ad asseriti "*errori materiali*" nella compilazione dei documenti contabili, conseguenti a una situazione di grave difficoltà organizzativa verificatasi a partire dal febbraio 2022.

La Sezione, preso atto degli elementi emersi, esprime le seguenti considerazioni sulla situazione finanziaria dell'ente, con riserva di ulteriori approfondimenti nelle successive verifiche dei bilanci e rendiconti comunali anche alla luce delle correzioni conseguenti alle raccomandazioni che di seguito si andranno a formulare. Precisa, altresì, che il presente controllo non implica e non esaurisce la valutazione di aspetti non direttamente e immediatamente riscontrabili sulla base delle informazioni e dei dati acquisiti dai questionari oggetto di esame e dall'istruttoria compiuta.

2. Risultato di amministrazione. - L'ultimo quinquennio finanziario del Comune di Cedrasco ha registrato i risultati esposti nelle seguenti Tabelle 1 e 2.

Tabella 1 - Risultato di amministrazione nel periodo finanziario 2021-2025

Anno	2021	2022	2023	2024	2025
Fondo cassa al 1° gennaio	456.116,21 €	529.090,49 €	577.976,82 €	658.207,45 €	251.936,64 €
Riscossioni	1.320.222,98 €	1.322.759,19 €	1.707.996,61 €	2.399.512,20 €	4.953.333,03 €
Pagamenti	1.247.248,70 €	1.273.872,86 €	1.627.765,98 €	2.805.783,01 €	4.601.503,17 €
Saldo di cassa al 31 dicembre	529.090,49 €	577.976,82 €	658.207,45 €	251.936,64 €	603.766,50 €
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre		- €	- €	- €	- €
Fondo di cassa al 31 dicembre	529.090,49 €	577.976,82 €	658.207,45 €	251.936,64 €	603.766,50 €
Residui attivi	493.555,32 €	522.022,46 €	3.958.856,61€	3.578.486,39 €	1.025.740,54 €
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze	€	- €	- €	- €	- €
Residui passivi	318.226,89 €	575.352,12 €	3.930.010,81€	3.374.513,11 €	656.386,11 €
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	9.500,00 €	9.500,00 €	13.654,18 €	13.443,40 €	9.345,74 €
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	458.827,77 €	398.741,63 €	493.581,92 €	142.127,20 €	299.631,89 €
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie			- €	- €	- €
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	236.091,15 €	116.405,53 €	179.817,15 €	300.339,32 €	664.143,30 €

Fonte: BDAP

Tabella 2 - Composizione del risultato di amministrazione

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre	2021	2022	2023	2024	2025
Parte accantonata					
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	14.933,20 €	- €	45.774,51 €	348,47 €	2.899,55 €
Fondo anticipazioni liquidità	€	- €	- €	- €	
Fondo perdite società partecipate	€	- €	- €	- €	
Fondo contenzioso	€	- €	- €	- €	
Altri accantonamenti	€	- €	- €	- €	18.100,00€
Fondo obiettivi di finanza pubblica					1.600,00€
Totale parte accantonata	14.933,20 €	- €	45.774,51 €	348,47 €	22.599,55 €
Parte vincolata					
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	€	- €	- €	- €	7.263,08 €

Vincoli derivanti da trasferimenti	7.718,00 €	7.718,00 €	42.187,10 €	- €	15.051,19 €
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	€	- €	- €	- €	- €
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	€	- €	- €	80.706,40 €	70.123,80 €
Altri vincoli	€	- €	- €	- €	15.861,10 €
Totale parte vincolata	7.718,00 €	7.718,00 €	42.187,10 €	80.706,40 €	108.299,17 €
Parte destinata agli investimenti					
Totale parte destinata agli investimenti	€	- €	- €	- €	- €
Totale parte disponibile	213.439,95 €	108.687,53 €	91.855,54 €	219.284,45 €	533.244,58 €

Fonte: BDAP

3. Cassa vincolata. - In ciascuno degli esercizi esaminati si osserva la mancata costituzione della cassa vincolata, nonostante le ripetute raccomandazioni svolte al riguardo dall'Organo di revisione.

Tabella 3 - Andamento della cassa

	2021	2022	2023	2024	2025
Fondo cassa complessivo al 31.12	529.090,49€	577.976,82€	€ 658.207,45	251.936,64 €	603.766,50 €
di cui vincolata	0,00 €	0,00 €	- 0,00€	0,00 €	0,00 €

Fonte: Relazione-questionario al rendiconto 2023 - 2025

Secondo quanto riferito dal Comune, siffatta violazione della normativa contabile “non è derivata da una scelta elusiva o da una sottovalutazione dei vincoli normativi, bensì da una situazione eccezionale di oggettiva difficoltà amministrativa, verificatasi in un contesto di forte carenza di personale e di assenza di adeguate figure sostitutive” (riscontro istruttorio, pag. 3). Come per le ulteriori violazioni riscontrate, l'Ente ha quindi ricondotto tale omissione a una situazione eccezionale di grave carenza organizzativa, aggravata dall'assenza prolungata per malattia dell'unico addetto al servizio finanziario. Ha inoltre sottolineato che la gestione di cassa non ha manifestato effetti distorsivi, non essendo mai stato fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Nel prendere atto delle particolari e drammatiche contingenze organizzative rappresentate dall'Ente anche con riferimento agli ulteriori rilievi illustrati nei paragrafi che seguono, occorre sin d'ora osservare come, nell'ambito di contesti di dimensione organizzativa minima, una esperienza di tal sorta dovrebbe indurre a una riflessione in ordine all'inadeguatezza e alla vulnerabilità di un apparato amministrativo unipersonale (“un unico dipendente incaricato non solo dell'intera area finanziaria ma anche di tutte le altre attività che incombono sull'ente quali elettorale, anagrafe, tributi, segreteria, ecc.”, risposta istruttoria, pag. 2), stimolando processi di attivazione di forme di gestione associata delle funzioni coinvolte.

4. Accantonamenti.

4.1. Fondo crediti di dubbia esigibilità. - L’analisi ha evidenziato l’omessa costituzione del Fondo nel 2022 e l’insufficiente quantificazione del medesimo nel 2024 e nel 2025, come sinotticamente rilevabile dalla Tabella 4.

Tabella 4 - FCDE accantonato dall'Ente e FCDE teoricamente dovuto sulla base della rielaborazione dei dati BDAP effettuata dalla Sezione (2021-2025)

	2021	2022	2023	2024	2025
FCDE Ente	14.933,20 €	- €	45.774,51 €	348,47 €	2.899,55 €
FCDE Sezione (CONOSCO)	11.665,24 €	14.050,00 €	30.213,92 €	27.588,32 €	57.752,07
Scostamento	3.267,96 €	- 14.050,00€	15.560,59 €	- 27.239,85 €	-54.852,52

Fonte: dati BDAP (rendiconti 2021-2025 dell'Ente); elaborazione della Sezione mediante applicativo CONOSCO.

Richiesto di fornire chiarimenti in merito alle ragioni dell’esclusione di taluni rilevanti residui dal computo del fondo, nonché in merito allo studio condotto sull’andamento delle riscossioni ai fini della determinazione del complemento a cento, quale metodo di quantificazione del fondo, l’Ente ha pianamente ammesso di avere ricostruito soltanto *ex post* le modalità di calcolo e di esclusione seguite (pagg. 21-23 risposta istruttoria), che non si trovano illustrate nella Nota integrativa (in ragione - a quanto si legge nel riscontro istruttorio - di *“un errore materiale nella redazione della nota integrativa”*), in violazione dell’art. 11, comma 5, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, a mente del quale *“la nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica: a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo”* (laddove la locuzione *“non è previsto”* deve intendersi nel senso che l’accantonamento non è stato determinato dall’ente, cfr. in termini, Sez. reg. contr. Lombardia, n. 143/2024/PRSP). Anche l’Esempio n. 5 contenuto nell’Appendice tecnica all’All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 evidenzia che *“con riferimento alle entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio”*.

Gli errori nella quantificazione del FCDE - individuati dal Comune stesso nell’avvenuta sottovalutazione del rischio di inesigibilità di talune entrate, nell’assenza di una ricostruzione storica delle percentuali di riscossione, e nella difficoltà di applicazione delle regole contabili - sono dall’Ente ricondotti alle *“difficoltà organizzative dell’Ente, caratterizzato dalla presenza di un unico addetto al servizio finanziario e dalle problematiche connesse alla sua prolungata assenza per motivi di salute nonché al suo rientro in servizio in condizioni di non completa efficienza operativa.(...) Si tratta, pertanto, di una criticità di natura tecnico-contabile e organizzativa, che non deriva da una volontà di elusione degli obblighi normativi, ma da una non piena strutturazione dei processi interni di calcolo e monitoraggio del fondo”* (riscontro istruttorio, pagg. 18-19). Con riferimento all’operato del Comune di Cedrasco, si

rammenta che il FCDE deve essere calcolato sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, fondati sull'analisi storica delle riscossioni, e che il relativo computo non può essere giustificato attraverso ricostruzioni effettuate successivamente.

L'Ente ha mostrato, ad ogni modo, di essere consapevole delle violazioni in questione, dichiarando che *"lo studio ex post dell'andamento della riscossione (...) consente di riconoscere che, soprattutto per l'esercizio 2022 e in parte sul piano motivazionale per il 2024, la quantificazione del fondo non è stata pienamente aderente ai canoni di prudenza richiesti dalla normativa contabile"* (risposta istruttoria, p. 25), e che in carenza di un'adeguata istruttoria tecnica o di una sufficiente evidenza nella nota integrativa e nei prospetti allegati, *"si è determinata una carenza motivazionale e rappresentativa, suscettibile di rilievo sotto il profilo della trasparenza e della completezza informativa"* (risposta istruttoria, p. 21).

Appare comunque opportuno evidenziare come, diversamente da quanto sostenuto dall'Ente, la sottostima dell'accantonamento in questione non integri una *"irregolarità di natura formale"* (risposta istruttoria, p. 19), bensì una grave violazione della disciplina giuscontabile. Nella contabilità armonizzata il fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un istituto posto a garanzia del principio costituzionale di copertura finanziaria della spesa, mirando a garantire che gli accertamenti di entrate per le quali non vi è certezza in merito alla integrale riscuotibilità siano parzialmente sterilizzati al fine di evitare che gli stessi possano essere rappresentati nei documenti contabili quali fonti di finanziamento di spese esigibili nel corso del medesimo esercizio (cfr., *ex plurimis*, Sezione delle Autonomie deliberazione del 30 novembre 2015, n. 32/2015/INPR); a tutela dell'equilibrio di bilancio e della sana e prudente gestione è dunque essenziale fare un'applicazione estesa dell'istituto, limitando quanto più possibile le tipologie di entrate escluse dal calcolo e dando adeguata evidenza nella Nota integrativa al bilancio delle ragioni per le quali non si provvede all'accantonamento con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione.

4.2. Fondo perdite società partecipate. – Un'ulteriore violazione della normativa contabile riguarda il mancato accantonamento del fondo in questione negli esercizi 2022 e 2023, con riferimento ai risultati negativi di esercizio registrati dalla partecipata Secam s.p.a., anch'esso ricondotto *"a un errore materiale nella gestione contabile, non derivante da una volontà di disapplicazione della normativa vigente"* (riscontro istruttorio, pag. 29). Di nessun pregio appaiono le osservazioni dell'Ente circa la modesta entità delle quote di perdita riferite all'Ente e conseguentemente oggetto di accantonamento, l'assenza di richieste di ripiano da parte della società e il successivo ritorno in utile della stessa. Al riguardo, ricordato che la perdita di Secam s.p.a. al 31.12.2022 è risultata pari a 2.450.313,00 (e non già ad euro 591.964,00), si richiama l'inequivoco disposto dell'art. 21, comma 1,

del d.lgs. n. 175 del 2016, il quale obbliga le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, qualora le proprie società partecipate presentino un risultato di esercizio negativo, ad accantonare *“nell’anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione”*. Come già ribadito con riferimento a ulteriori comuni del territorio che avevano omesso l’accantonamento in questione in relazione alle perdite del medesimo soggetto societario, la violazione dell’obbligo di effettuare l’accantonamento in questione costituisce una grave irregolarità contabile, idonea a inficiare la veridicità e correttezza del saldo di amministrazione (Sez. reg. contr. Lombardia, n. 83/2024/PRSE e 100/2024/PRSE).

4.3. Contributo di finanza pubblica. – Come riscontrabile dalla Tabella 2 *supra*, per il 2025 l’Ente risulta aver concorso agli obiettivi di finanza pubblica ai sensi dell’art. 1, comma 789, della legge n. 207/2024 (*“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”*), stanziando l’importo di euro 1.600,00 nella parte accantonata del risultato di amministrazione (missione 20, programma 3, voce 1.10.01.07.000).

5. Errata applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata.

5.1. Conservazione a residuo e omessa reimputazione agli esercizi successivi di accertamenti contabili di entrate in conto capitale soggette alla disciplina dei contributi a rendicontazione.

Residui passivi del Titolo II. - La gestione contabile evidenzia la presenza di una significativa quantità di residui attivi, quasi interamente imputata al Titolo IV dell’entrata, derivanti da trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni e livelli di governo per spese di investimento (si segnala, tra gli altri, il contributo di euro 3.650.000,00 proveniente dall’esercizio 2023 (accertamento n. 91/2023), denominato rispettivamente, nell’elenco dei residui allegati ai rendiconti 2023 e 2024, *“Contributo stato per realizzazione impianti ed ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”* e *“Contributo a valere sul PNRR. D.M. 396 del 28 settembre 2021 – Misura: Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”*; a tale residuo attivo corrisponde, per pari importo, un residuo passivo a favore della partecipata Secam s.p.a. individuata come progettista e soggetto realizzatore dell’opera di ammodernamento dell’impianto di trattamento e riciclo dei rifiuti differenziati a valere sul PNRR, in forza di delibera del Consiglio comunale n. 34/2023).

Tabella 5 – Residui del Titolo IV

	2021	2022	2023	2024	2025
EP	114.305,51 €	264.696,53 €	130.317,24 €	2.935.270,27 €	568.880,00 €
EC	303.143,04 €	163.965,86 €	3.721.599,00 €	565.434,55 €	346.514,25 €
TR	417.448,55 €	428.662,39 €	3.851.916,24 €	3.500.704,82 €	915.394,25€

Fonte: Dati BDAP

I residui di titolo 4, nel rendiconto 2023, rappresentavano il 97,30% del totale dei residui attivi mentre per il 2024, rappresentavano il 97,83% del totale dei residui attivi dell'Ente.

La corretta gestione di tali entrate avrebbe imposto la riduzione dei residui e la corrispondente imputazione degli accertamenti negli esercizi di esecuzione e rendicontazione dei lavori, e di conseguente riscossione del trasferimento. Tanto rilevato, si raccomanda, per il futuro, ai fini della corretta contabilizzazione di simili entrate, la stretta osservanza della disciplina dettata dal paragrafo 3.6, lettera c), dell'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, che pone in risalto l'importanza del cronoprogramma dell'investimento e - dalla prospettiva dell'ente percettore del finanziamento - la rilevanza della reimputazione contabile degli accertamenti agli esercizi di effettiva esigibilità dell'entrata, coincidente con gli esercizi di effettiva attuazione della spesa, rendicontata secondo stati di avanzamento (tra le molteplici pronunce di questa Sezione sul punto, cfr. Sez. reg. contr. Lombardia n. 313/2023/PRSE, n. 92/2024/PRSE, n. 95/2024/PRSE, n. 150/2024/PRSE).

All'imperfetta applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata si deve l'elevata mole di residui passivi del Titolo II (*Spese in conto capitale*) conservata nel rendiconto 2023 (euro 2.939.123,38). Si prende atto dell'operazione di eliminazione dei residui passivi non esigibili effettuata in occasione del rendiconto 2025.

5.2. Fondo pluriennale vincolato. - Si segnala il mantenimento tra i residui passivi esposti nei rendiconti 2023 e 2025 di voci riferite al Fondo produttività relativo ad anni precedenti, che avrebbero dovuto trovare allocazione nel FPV di parte corrente (in termini, Sez. reg. contr. Lombardia, n. 94/2025/PRSE), in ossequio al Postulato n. 16 o "Principio della competenza finanziaria" contenuto nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 118 del 2011, in base al quale *"tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza"* e *"non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica"*, nonché alle indicazioni contenute nel paragrafo 5.2, lett. a) dell'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011.

6. Riscossione dei residui del Titolo III. - Nel periodo esaminato la percentuale di riscossione dei residui del Titolo III (anche relativi a crediti da altre pubbliche amministrazioni) risulta inferiore al 50%; in sede istruttoria il Comune ha dichiarato di aver assunto iniziative correttive al riguardo.

Tabella 6 - Percentuale di riscossione dei residui del Titolo III

	2021	2022	2023	2024	2025
Titolo 3 RS	59.988,59 €	74.666,00 €	44.694,62 €	69.733,28 €	72.797,11 €
Titolo 3 RR	22.655,59 €	14.000,00 €	21.896,57 €	33.704,21 €	18.325,67 €
% RR	37,77%	18,75%	48,99%	48,33%	25,17%

Fonte: dati BDAP. Elaborazione della Sezione regionale di controllo

7. Mancato rispetto di parametri di deficitarietà. - Risultano non rispettati i seguenti parametri di deficitarietà negli esercizi di seguito indicati:

- parametro P8, indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione minore del 47% negli esercizi 2023 e 2024, con valori rispettivamente pari al 30,14% e al 39,70%, anche in ragione della conservazione a residuo di ingenti crediti da trasferimenti per investimenti;
- parametro P6, indicatore 13.1 (debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1% (1,43%) negli esercizi 2023 e 2024, con valori pari rispettivamente al 12,98% e al 16,91%, in ragione del riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), TUEL, per interventi di somma urgenza.

8. Organismi partecipati. Omessa asseverazione tempestiva delle note informative dei rapporti debitori e creditori tra il Comune e le proprie società partecipate in violazione dell'art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011. - Anche per il Comune di Cedrasco, come per gli ulteriori comuni soci della Secam s.p.a., si registra la mancata collaborazione della società nell'assolvimento dell'obbligo di riconciliazione dei rapporti reciproci di debito e credito, che risulta necessario a garantire un attendibile consolidamento dei risultati contabili del gruppo amministrazione pubblica. L'inadempimento da parte della società partecipata è stato rilevato dall'Organo di revisione del Comune, che nelle proprie Relazioni ha puntualmente annotato come la nota informativa art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011 non sia mai stata trasmessa all'Ente in tempo utile per l'approvazione del rendiconto.

Con riferimento all'adempimento in questione il Collegio stigmatizza l'operato della Secam s.p.a., richiamando l'attenzione del Comune su quanto affermato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, che nella pronuncia n. 2/SEZAUT/2016/QMIG ha evidenziato che *“gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente territoriale devono necessariamente tener conto anche del sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate ovvero del cosiddetto “gruppo amministrazioni pubblica” e che “l'obbligo di asseverazione deve ritenersi posto a carico degli organi di revisione sia degli enti territoriali sia degli organismi controllati/partecipati, per evitare eventuali incongruenze e garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori”*. Invita pertanto l'organo esecutivo comunale, in caso di inerzie da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, ad assumere *“i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie”* (art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011), al fine di porre il Comune in condizioni di poter effettuare la verifica dei rapporti di credito e debito con le società e gli organismi partecipati entro la data di approvazione del proprio rendiconto dell'esercizio, attraverso la dovuta allegazione al consuntivo della nota

informativa asseverata dai rispettivi organi di revisione/controllo a garanzia della certificata attendibilità delle rilevazioni (cfr. Sez. contr. Lombardia n. 65/2024/PRSE, n. 100/2024/PRSE, n. 100/2025/PRSE).

Tutto ciò premesso, la Sezione invita l'Amministrazione comunale ad adottare le opportune misure correttive rispetto alle questioni sopra evidenziate, con riserva di riesaminarne l'evoluzione in occasione dei prossimi controlli.

9. Conclusioni. - Pur prendendo atto dell'intenzione di adeguamento e potenziamento delle procedure interne espressa dal Comune con riferimento a ciascuno degli ambiti oggetto delle riscontrate illegittimità contabili, il contesto organizzativo complessivamente rappresentato dall'Ente in sede istruttoria induce il Collegio a suggerire un'attenta valutazione di eventuali opzioni di gestione associata delle funzioni interessate.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia

ACCERTA

la presenza dei seguenti profili di non conformità alla normativa contabile nella gestione contabile del Comune di Cedrasco negli esercizi esaminati:

- 1) mancata determinazione della cassa vincolata;
- 2) accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità omesso nel 2022 e sottostimato negli esercizi 2024 e 2025;
- 3) omessa costituzione del fondo perdite società partecipate in relazione ai risultati negativi di esercizio della Secam s.p.a.;
- 4) criticità nella riscossione dei residui attivi del Titolo III;
- 5) errata applicazione del principio contabile della competenza finanziaria potenziata nei termini di cui in motivazione;
- 6) nel 2023 e nel 2024, mancato rispetto dei parametri di deficitarietà corrispondenti all'indicatore 13.1 (debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1% e all'indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione;
- 7) tardiva asseverazione - e omessa allegazione ai rendiconti - delle note informative circa la situazione creditoria e debitoria verso le società partecipate previste dall'art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011.

RICHIEDE

- a) al Comune, a partire dall'esercizio in gestione, di adottare le misure idonee a garantire il pieno rispetto della normativa contabile

b) all'Organo di revisione di guidare e verificare il corretto adempimento delle misure sopra indicate;

DISPONE

- che copia della deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema Con.Te, al Sindaco, in qualità di Presidente del Consiglio comunale, affinché ne informi l'assemblea;
- che la deliberazione di presa d'atto del Consiglio comunale sia assunta entro trenta giorni dal ricevimento della presente pronuncia e trasmessa a questa Sezione regionale di controllo entro i successivi trenta giorni;
- che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del 23 luglio 2026.

L'Estensore

(Iole Genua)

Il Presidente

(Susanna Loi)

Depositata in Segreteria il
27 luglio 2026
Il funzionario preposto
ai servizi di supporto
(Susanna De Bernardis)